

**09/07/2025**

# Comunicato Ufficiale



**2025/2026**





[Via Pasquale Pardi, 4](#)  
[56121 Pisa](#)



[toscana.lnd.it](http://toscana.lnd.it)



[dppisa@lnd.it](mailto:dppisa@lnd.it)  
[dppisa@pec-legal.it](mailto:dppisa@pec-legal.it)



[facebook – Indtoscana](#)  
[telegram - @dppisalnd](#)

#### Delegazione Provinciale Pisa

##### Uffici

	<b>Numeri telefono</b>	<b>Email</b>	<b>Pec</b>
Delegato	3472988247	Marinif48@gmail.com	
Segretario	3488720512	perinima@libero.it	
Dipendente	050/26021	f.bertini@lnd.it	

**Pronto A.I.A. Sez. Pisa** 3316892573

**Pronto A.I.A. Sez. Pontedera** 3668408180

#### Uffici C.R. Toscana

	<b>Numeri telefono</b>	<b>Email</b>	<b>Pec</b>
Segretario	0555136 980	a.titi@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Segreteria	0555136 980 - 996	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	0555136 990 - 991 - 992	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento Calciatori	0555136 985 - 986 - 988	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	0555136 994	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	0555136 995	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	0555136 989	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	0555136 981	crt.toscana@lnd.it	
Segreteria S.G.S.	0555136 997	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	0555136 979		
Giudice Sportivo	0555136 984	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva	0555136 999	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it
Tribunale Federale			

# 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

# 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

## **NOMINE COMPOSIZIONE DELEGAZIONI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Estratto del Comunicato Ufficiale n. 8 L.N.D. del 1/07/2025

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2025/2026, a valere fino al 30 giugno 2026.

..omissis..

### **COMITATO REGIONALE TOSCANA**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

Delegato	MARINI FRANCO
Vice Delegato	BELLOMO GIANLUCA
Componenti	GADDUCCI BRUNO MORELLI FRANCO
	CHINI ALDO SEVERINO GIUSEPPE
	PARDINI RENZO
Segretario	PERINI MARCO

## 2.1. ALLEGATI

- [Comunicato Ufficiale n.1 - Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2025/2026](#)
- [Comunicato Ufficiale n.2 - Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2025/2026](#)
- [Comunicato Ufficiale n.3 - Visita medica idoneità art. 43 NOIF](#)
- [Comunicato Ufficiale n.4 - Orari inizio gare ufficiali Stagione Sportiva 2025/2026](#)
- [Comunicato Ufficiale n.5 - programma manifestazioni nazionali organizzate dalla LND](#)
- [Comunicato Ufficiale n.6 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2025/2026](#)
- [Comunicato Ufficiale n.7 - Assistenza medica nelle attività della LND per la stagione sportiva 2025/2026](#)
- [Comunicato Ufficiale n.8 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2025/2026](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 9 - CU n. 1/A FIGC - Modifiche Regolamento AIA e Regolamento Organi Tecnici AIA](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 12 - C.U. 4/A FIGC, condizioni per concessione deroga ex art. 40, comma 3 bis, NOIF](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 14 - CU n. 6/A FIGC - Modifiche NOIF](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 15 - CU n. 7/A FIGC - Decadenza affiliazione per inattività Società LND](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 18 - Precisazioni CU n. 1 LND 2025/2026](#)
- [Circolare n. 1 - Attività Ufficiale Stagione Sportiva 2025/2026](#)
- [Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF](#)
- [Circolare n. 3 - Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico](#)
- [Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive](#)
- [Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI](#)
- [Circolare n. 6 - Rapporti con gli organi di informazione](#)
- [Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2025/2026](#)
- [Circolare n. 8 - Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND](#)

[Circolare n. 9 - Circolare 24/2025 Centro Studi Tributarî LND](#)

## 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

ESTRATTI C.U. N. 1 DEL 04/07/2025 C.R. TOSCANA e C.U. N.2 DEL 07/07/2025

### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

#### *DELEGAZIONI PROVINCIALI*

...omissis...

Auguri di buon lavoro anche ai tre nuovi Vice Delegati di Arezzo, Pisa e Pistoia, Marco Sereni, Gianluca Bellomo e Gualandi Silvano ed un sentito ringraziamento a Franco Peruzzi, Giuseppe Severino e Stefano Spinicci per la concreta ed efficace attività svolta in tale ruolo.

#### INCENTIVI ECONOMICI SOCIETÀ

##### TERZA CATEGORIA

##### Tassa iscrizione gratuita 1° anno di affiliazione

##### Contributi straordinari 2° e 3° anno di affiliazione

In continuità a quanto avvenuto nelle ultime stagioni sportive, anche per la 2024/2025 alle società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" pari a **660** euro.

A supporto di tale provvedimento ed in analogia alle precedenti stagioni sportive, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha deliberato, nella riunione tenutasi in data 27/05/2024, di erogare un contributo straordinario di iscrizione di **450** e **250** euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di affiliazione per le società partecipanti al Campionato di Terza Categoria, per un totale di **1360** euro nel corso dei tre anni. Un provvedimento teso a favorire una maggiore partecipazione di società in una categoria fondamentale per tutto il movimento e che il CRT intende supportare e sostenere non solo al momento della loro nascita ma anche durante gli anni successivi.

Ulteriore azione a sostegno e sviluppo del Campionato di Terza Categoria, la possibilità per le società di disputare le gare dal venerdì al lunedì.

## **3.2. SEGRETERIA**

### **Comunicazione importante per le domande di iscrizione ai campionati per la stagione sportiva 2025/2026**

Si ricorda che al momento dell'iscrizione dovrà essere allegato il primo censimento prodotto dal Portale Anagrafe FIGC stagione sportiva 2025/2026 con le firme dei componenti del Consiglio Direttivo e dei dirigenti. In assenza o difetto di tale documento, la domanda di iscrizione verrà messa in errore dall'Ufficio Amministrazione, con la richiesta di integrazione.

Inserire nelle richieste le eventuali desiderate, richieste di alternanze o concomitanze, eventuali indicazioni ai fini della competizione.

#### **3.2.2. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI**

Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2025/2026, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

### **STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

TERZA CATEGORIA

JUNIORES PROVINCIALI U19 PURO

JUNIORES PROVINCIALI U19

### **MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'**

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito [www.Ind.it](http://www.Ind.it) (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per il **07 LUGLIO 2025**. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma tramite portale anagrafe FIGC;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate sul portale LND;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si riporta di seguito l'iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:

questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:

- 1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
- 2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);
- 3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
- 4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente di certificazione dell'avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
- 5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il procedimento.

**I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI,  
TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI E INVIATI A QUESTO COMITATO  
REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI  
DEMATERIALIZZAZIONE**

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.

**Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di  
questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.**

**MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI**

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:

1. Microcredito (per la quota totale dell'iscrizione – **erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio**)
2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico **entro il termine ordinatorio** e restante rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)
3. Pagamento tramite "portafoglio iscrizioni": le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel "portafoglio tesseramento" **entro il termine ordinatorio** (tramite richiesta scritta da inoltrare all'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale all'indirizzo mail [amm.toscana@Ind.it](mailto:amm.toscana@Ind.it) )

Si fa presente che l'eventuale **saldo passivo** indicato alla data 1/7/2025

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione.

**FIRMA ELETTRONICA**

## **PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE**

Il 1° luglio 2025 le Società dovranno accedere al portale Anagrafe Federale FIGC ed istruire una pratica di *variazione organigramma* che permetterà di riconfermare il Consiglio ed i membri ancora in carica, disponibili quindi per la nuova stagione sportiva 2025-2026, e di inserire i dirigenti, recuperandoli dalla precedente stagione sportiva - se già tesserati FIGC, ovvero di inserire nuovi dirigenti ex novo.

Con l'importazione dell'organigramma societario dalla vecchia stagione sportiva, dovrà essere verificata l'autorizzazione alla firma del dirigente/rappresentate legale preposto in modo da poter poi procedere sul portale Società LND a riattivare la firma elettronica (sezione *firma elettronica - riattivazione pin*), dando la possibilità alle Società stesse di iniziare ad effettuare le operazioni di iscrizioni e tesseramento ai Campionati.

**TERZA CATEGORIA**

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

**dal 07 LUGLIO al**

**29 AGOSTO 2025**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **29 AGOSTO 2025**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2024/25.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	720,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.000,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	610,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.720,00</b>

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 29/08/2025: € 1.530,00

2^ rata al 15/01/2026: € 1.190,00

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", per un totale complessivo di € 2.000. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 29/08/2025: € 810,00

2^ rata al 15/01/2026: € 1.190,00

**- retrocesse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

- 1 POL. AVANE A.S.D.
- 2 POL. BADIA AGNANO A.S.D.
- 3 G.S.D. BERARDENGA
- 4 A.S.D. BUGIANI POOL 84 PT
- 5 A.S.D. CASTIGLIONESE
- 6 CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D
- 7 A.S.D. COBRA KAI
- 8 A.S.D. FILATTIERESE
- 9 U.C.D. GIOVANI VIA NOVA B.P.
- 10 A.S.D. GUASTICCE
- 11 A.S.D. LA FORNACE
- 12 ASD.FC LUIGI MERONI
- 13 A.S.D. MONTEVERDI 2006
- 14 U.S.D. MORIANESE
- 15 A.S.D. NOVA VIGOR MISERICORDIA
- 16 A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA SERRE
- 17 U.S.D. OLIMPIA
- 18 A.S.D. PIEVE S.PAOLO
- 19 A.S.D. PONTE DELLE ORIGINI
- 20 POL.D. S.MARCO LA SELLA
- 21 A.S.D. SAN GIUSTO
- 22 A.S.D. SANDRO VIGNINI VICCHIO
- 23 U.S. SANTA BRIGIDA ASD
- 24 U.S. SANTACROCE CALCIO US ASD
- 25 A.S.D. STAGNO CALCIO
- 26 G.S. TERONTOLA A.S.D.
- 27 A.S.D. VERNIO
- 28 A.S.D. VESCOVADO

**- in organico**

- 29 POL. A. BELLANI A.S.D.
- 30 A.S.D. MONTALLESE
- 31 A.S.D. ACCADEMIA CECINA ASD
- 32 AMATORI SALINE A.S.D.
- 33 G.S.A. ANCAIANO A.S.D.

34	A.S.D.	AQUILA S.ANNA
35	A.S.D.	ATLETICO CALCIO IMPRUNETA
36	A.S.D.	ATLETICO ESPERIA
37	A.S.D.	ATLETICO GROSSETO 2015
38		ATLETICO LE MELORIE ASD
39	A.C.D.	ATLETICO MARGINONE 1990
40	A.S.D.	ATLETICO VALDAMBRA
41		ATLETICO VALDIPESA A.S.D.
42		ATTUONI AVENZA ASD
43	U.S.D.	AURORA PITIGLIANO
44	A.S.D.	BADIA A ROTI CALCIO
45	A.S.D.	BARGA
46	A.S.D.	BARGECCCHIA
47	A.S.D.	BASTON VILLA QRV
48	A.S.D.	BATIGNANO CALCIO 1946
49	A.S.D.	BGV SOCCER CLUB
50	F.C.D.	BRACCAGNI
51	A.S.D.	C.POPOLARE TREBESTO ASD
52	G.S.	CALASANZIO A.S.D.
53	U.S.D.	CALCIO CASCIANA TERMELARI
54	U.S.D.	CALCIO GALLENNO
55	A.S.D.	CAMPIGLIA 1914
56	A.S.D.	CAPALBIO CALCIO
57	ASD AC	CAPOSTRADA BELVEDERE SB
58	A.S.D.	CASCIANA POGGIO
59		CASTELDELBOSCO ASD
60	A.S.D.	CASTELLINA SCALO
61	A.S.D.	CAVALLINA CALCIO
62		CB PISA
63		CDP VAIANESE FC ASD
64	A.S.D.	CERBAIA CALCIO
65	F.C.D.	CHIUSDINO
66		CINQUALE CALCIO
67		CIRCOLO AGRESTONE ASD
68	A.S.D.	CITTA DI MONTOPOLI
69	U.S.D.	CIVITELLA

70	A.C.D.	COLONNATA 1965
71	A.S.D.	COREGLIA 2018
72		CORTENUOVA F.C.
73	U.S.D.	DON BOSCO FOSSONE
74	ASD	EUROCALCIO FIRENZE
75	A.S.D.	F.C.CARMIGNANO
76		FABBRICA CALCIO 2024 ASD
77		FARNETA 1983
78	S.C.D.	FILETTOLE CALCIO
79		FIRENZE NORD ASD
80	A.S.D.	FOOTBALL LIVORNO
81	G.S.	GEGGIANO CRAL MPS ASD
82	A.S.D.	GIOVANI ATLETI R.TANCREDI
83	A.C.D.	GIOVANI FUCECCHIO 2000
84	G.S.D.	GRUPPO SPORTIVO PETROIO
85	A.S.D.	ICF FOSDINOVO
86	A.S.D.	KERIGMA
87	A.S.D.	LA BORRA CALCIO
88	A.S.D.	LA BRIGLIA
89	U.S.D.	LAIATICO
90	A.S.D.	LAMMARI 1986
91	A.S.D.	LAS VEGAS
92	A.S.D.	LEGOLI 1994
93	A.C.	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.
94	A.S.D.	LIGACUTIGLIANESE
95	A.S.D.	LONDA 1974
96		LORESE A.S.D.
97		LUCCA OVEST F.C.
98	A.S.D.	MALMANTILE
99		MARCIALLA CITY ASD
100	A.S.D.	MARCIANA 2.0
101	A.S.D.	MARCIANA MARINA
102	F.C.	MARINESE 1925 F.C. A.S.D.
103	S.P.	MONSIGLIOLO A.S.D.
104	A.S.D.	MONTAGNA SERAVEZZINA
105	A.S.D.	MONTALE POL.90 ANTARES

106	A.S.D.	MONTEFOSCOLI CALCIO 1922	
107	U.S.D.	MONTERCHIESE	
108	A.S.D.	MONTERIGGIONI	Proposta di fusione
109	U.S.D.	MONTI UNIONE SPORTIVA	
110		MONTIANO	
111	A.P.	MONTICCHIELLO	
112	A.S.D.	NUOVA POL. POPOLARE CEP	
113	ASR	OLIMPIA PISTOIESE S.S.D A	
114	A.S.	OLMI	
115	G.S.	OLTRERA A.S.D.	
116	A.S.D.	ORBETELLO SCALO	
117	A.S.D.	ORLANDO CALCIO LIVORNO	
118	A.S.D.	OSPEDALIERI SEZ.CALCIO	
119	POL.	P. CARLI SALVIANO A.S.D.	
120	A.S.D.	PAPERINO SAN GIORGIO	
121	S.S.	PAPPIANA A.P.D.	
122	A.S.D.	PCA HITACHICALCIO PISTOIA	
125		PERETOLA 1873 ASD	
124	A.S.D.	PERIGNANO	
125	POLASD	PIAN DI SAN BARTOLO	
126	POL.	PIETRAIA A.S.D.	
127	ASD GS	PIEVESCOLA	
128		PODENZANA 1969 ASD	
129	A.S.D.	POL. MONTESERRA	
130	ASDC	POLISPORTIVA BACCHERETO	
131	A.S.D.	POLISPORTIVA MONTANINA	
132	A.S.D.	POLISPORTIVA SCANSANO	
133	A.S.D.	POLISPORTIVA VAGLIA	
134	U.S.	PONTE A ELSA 2005 A.S.D.	
135	A.S.D.	PONTECOSI LAGOSI	
136	GS ASD	PONTEGINORI 1929	
137	POL.	PONZANO	
138	POL.	PRATO NORD A.S.D.	
139	A.C.F.	PRATO SPORT A.S.D.	
140	G.S.D.	QUERCEGROSSA	
141		QUINTO ASD	

142	U.S.	RAMINI	Rinuncia Campionato Terza
143	F.C.D.	RAPOLANO TERME	
144	A.C.D.	REAL BORGO PITTINI	
145	C.R.S.	RETIGNANO	
146	A.S.D.	RIBOLLA	
147	A.S.D.	RIGNANO CALCIO	
148	U.S.D.	RIO MARINA	
149	U.S.D.	RISPESCIA	
150	A.S.D.	RONTESE	
151	A.P.D.	S.ALBINO TERME	
152	U.S.D.	S.ALESSIO	
153	G.S.	S.LORENZO CALCIO A.S.D.	
154	A.S.D.	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	
155	C.S.D.	SAN MICHELE C.S.D.	
156	A.S.D.	SAN PAOLINO CARITAS	
157	A.S.D.	SAN PIERO CALCIO	
158	A.S.D.	SAN POLO A.S.D.	
159	ASD SC	SAN SALVI SANCAT SC ASD	
160	A.S.D.	SAN VINCENZO A TORRI	
161		SAN VITO	
162	G.S.	SASSO PISANO A.S.D.	
163	ASDPOL	SC VIA DI CORTE	
164		SCANDICCI SAN GIUSTO AC.	
165	G.S.	SCARPERIA 1920	
166	ASDUSS	SEMPRONIANO	
167		SERRAVALLE S.A. 2023 ASD	
168	A.S.D.	SESTOESE CALCIO A CINQUE	
169	POL.	SIECI POLISPORTIVA A.S.D.	
170	A.S.D.	SPARTAK APUANE	
171	A.S.D.	SPIANATE CALCIO	
172	A.C.U.	SPORTING CASINI A.S.D.	
173		SPORTING CLUB ROSIGNANO A	
174	A.S.D.	SPORTING FORTEDEIMARMIS PS	
175		SPORTING GRACCIANO ASD	
176		SPORTING LAZZERETTO ASD	
177	A.S.D.	SPORTING MARINA	

178	SPORTING VAGLI
179 SRL	STELLA AZZURRA SSD ARL
180 A.S.D.	STIAVA 2019
181 A.S.D.	STICCIANO
182	STRADA C.S.NICCOLO ASD
183 A.S.D.	SUVERETO CALCIO 2020
184 A.S.D.	TOBBIANA 1949
185 A.S.D.	TOSI
186	TRAVERSAGNA GS ASD
187 G.S.	TREGGIAIA IL ROMITO ASD
188 A.S.D.	TREGOZZANO
189 A.C.D.	TUSCAR
190 A.S.D.	VALENZATICO CALCIO
191 A.S.D.	VENERI CALCIO
192	VILLA BASILICA 2023 ASD
193 A.S.D.	VIRTUS BIANCOAZZURRA
194 A.S.D.	VIRTUS CHIANCIANO TERME
195	VIRTUS SAN MARCO LUNI

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di Terza Categoria della passata stagione sportiva 2024/2025;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

### **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di Terza Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n. 59 CRT del 28/02/2025) che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.

### **Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

**dal 07 LUGLIO al**

**29 AGOSTO 2025**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **29 AGOSTO 2025**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2024/25.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	660,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	610,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	200,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.860,00</b>

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 29/08/2025: € 1.230,00

2^ rata al 15/01/2026: € 630,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato Juniores Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" per un totale complessivo di € 1.200. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 29/08/2025: € 570,00

2^ rata al 15/01/2026: € 630,00

### **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato "Juniores" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di **quattro** calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi (rif. C.U. n.59 CRT del 28/02/2025), in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

**Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19**

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

**dal 07 LUGLIO al**

**29 AGOSTO 2025**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **29 AGOSTO 2025**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2024/25.

Diritto di iscrizione al campionato	€	660,00
Acconto spese	€	200,00
Totale	€	860,00

**Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di **quattro** calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi (rif. C.U. n.59 CRT del 28/02/2025), in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

**Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## UNDER 18 - DU

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 07 LUGLIO al 29 AGOSTO 2025**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **29 AGOSTO 2025**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2024/25.

Diritto di iscrizione al campionato	gratuito
Acconto spese	€ 200,00
Totale	€ 200,00

Il Comitato Regionale Toscano L.N.D. ha deciso di riproporre anche per la prossima stagione sportiva il **Campionato Under 18** a cui parteciperanno **gli atleti nati nel 2008**.

Per favorire l'impiego dei calciatori nati nel 2008 con l'organizzazione del suddetto campionato, è intenzione del Comitato riconoscere la **gratuità del "diritto di iscrizione"**, un contributo in materiale sportivo (**10 palloni**) e di verificare la possibilità qualora vi siano le condizioni, di assegnare alla vincente finale un posto nel Campionato Regionale Juniores per la stagione sportiva 2026/27, o quantomeno, di inserire la stessa nelle graduatorie di ripescaggio. Si ricorda che la Società vincente la fase regionale si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Si riportano le manifestazioni di interesse ricevute alla data odierna dalle Società per il Campionato UNDER 18 stagione sportiva 2025/2026:

1. AM AGLIANESE
2. ATLETICO ETRURIA
3. BAGNO A RIPOLI
4. CASTELLINA SCALO
5. CASTELNUOVO GARFAGNANA
6. FCD LA QUERCE 2009
7. FORTE DEI MARMI 2015
8. GRIFONI ACADEMY
9. JOLO CALCIO
10. ISOLOTTO
11. LIVORNO 9
12. MY TUSCANY
13. P. CARLI SALVIANO
14. PIETA 2004
15. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
16. SANCASCIANESE CALCIO

17. SIGNA 1914
18. SPORTING ARNO
19. STELLA ROSSA
20. TOBBIANA 1949
21. TRE E 23 ACADEMY
22. VIRTUS RIFREDI
23. TOBBIANA 1949
24. TRE E 23 ACADEMY
25. VIRTUS RIFREDI

### **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### **Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### 3.2.4. ATTIVITA' UFFICIALE – DISPOSIZIONI GENERALI

In base a quanto stabilito dal C.U. 1 della lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2025, si riporta quanto segue:

#### AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di

Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

#### **Campionati Regionali e Provinciali**

##### *Campionato di Eccellenza*

1<sup>a</sup> rinuncia €. 500,00 2<sup>a</sup> rinuncia €. 1.000,00 3<sup>a</sup> rinuncia €. 1.500,00

##### *Campionato di Promozione*

1<sup>a</sup> rinuncia €. 300,00 2<sup>a</sup> rinuncia €. 600,00 3<sup>a</sup> rinuncia €. 1.000,00

##### *Campionato di Prima Categoria*

1<sup>a</sup> rinuncia €. 150,00 2<sup>a</sup> rinuncia €. 300,00 3<sup>a</sup> rinuncia €. 600,00

##### *Campionati di Seconda e Terza Categoria*

*Campionato Regionale e Provinciale "Juniores – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) Campionato Regionale e Provinciale "Under 18" Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile*

1<sup>a</sup> rinuncia €. 100,00 2<sup>a</sup> rinuncia €. 200,00 3<sup>a</sup> rinuncia €. 400,00

##### *Attività Amatori*

1<sup>a</sup> rinuncia €. 50,00 2<sup>a</sup> rinuncia €. 100,00 3<sup>a</sup> rinuncia €. 200,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.



## **CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita.

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di Prima Categoria;
- Campionato di Seconda Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato "Under 21" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di Terza Categoria;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale "Juniores – Under19";
- Campionato Provinciale "Under 18" Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

## CALCIO A CINQUE

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie B femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;

- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Provinciale Serie D maschile;
- Campionato Provinciale Serie D femminile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile;
- Campionato Regionale Under 21 femminile;
- Campionato Regionale Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Under 19 femminile.

## **GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI**

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

## **SGOMBERO DELLA NEVE**

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni, da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

## **ASSISTENZA MEDICA**

- a) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

b) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° Luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

c) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

## PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto (ASSISTENZA MEDICA).

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccappalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

#### **ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI**

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. È fatto salvo quanto previsto al punto 10), del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

## **TECNICI**

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

### Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

### Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

### Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

### **CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI**

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

### **RECUPERI GARE**

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate, stabilendo la data massima entro la quale debbono essere programmati. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

### **OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'**

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, in base a quanto stabilito dalla L.N.D il Comitato Regionale Toscana dispone che tutte le gare delle ultime DUE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione.

## **ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

*"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".*

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

## **EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI**

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata. Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

## **FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

## **CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT**

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, delle N.O.I.F. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

## **MIGLIORE FORMAZIONE**

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;

- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

## **IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI**

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- a. mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b. attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- c. mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

## **TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI**

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

## **TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI**

Viene confermato che i calciatori e le calciatrici e i giocatori e le giocatrici già utilizzati/e in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

## **SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 54, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

## **DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA**

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva pubblicazione.

## **DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

## **REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

## **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

## **ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")**

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

## **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche

che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

## **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”)**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

### **DISPOSIZIONE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si applicano le norme regolamentari vigenti e le disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

## **3.2.5. DIRITTI TELEVISIVI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Con la presente si comunica che il Comitato Regionale Toscana, a seguito di specifica autorizzazione allo scopo concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, è intenzionato a riconoscere alle Emittenti Televisive o Testate Giornalistiche – ferme le condizioni di cui infra – la gestione in esclusiva dei diritti di **pubblicazione** on line su piattaforma web degli highlights delle gare del campionato di Eccellenza Toscana per la Stagione Sportiva 2025/2026 fino a 24 ore dopo il termine della gara. Resta comunque il diritto di ogni società sportiva partecipante al campionato di eccellenza di inserire su propria piattaforma web gli eventuali highlights della gara che disputa in casa.

Le Offerte verranno valutate sia con riferimento all’offerta economica, sia con riguardo alla qualità del progetto di promozione del movimento dilettantistico regionale.

Offerta minima: € 11.000 (undicimila//00)

Condizione sine qua non dell’assegnazione del diritto di esclusiva è la copertura del segnale per l’intera Regione.

Il soggetto interessato dovrà presentare al Comitato Regionale Toscana la propria offerta entro le ore 12.00 del giorno 14/07/2025 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: [crtoscana@pec-legal.it](mailto:crtoscana@pec-legal.it)

Resta comunque salvo e tutelato il diritto di cronaca a favore di tutte le Emittenti che non risulteranno titolari del predetto diritto di esclusiva e che inoltreranno regolare richiesta scritta al Comitato Regionale Toscana.

### 3.2.6. ANAGRAFE FEDERALE FIGC

#### TERMINI PER FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI SEDE E DENOMINAZIONE – SCADENZA 15 LUGLIO 2025

Si informa che è possibile attivare sul portale Anagrafe Federale le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2025/2026, riguardanti le operazioni di cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede, fusione, scissione, conferimento d'azienda.

I termini resteranno aperti fino al prossimo **15 luglio 2025**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa, e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono invece ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione "Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto" sul portale Anagrafe Federale.

Le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi; in tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND).

Le Società, per ogni necessità di supporto sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a: [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)

Con riferimento agli adempimenti legati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute (RASD), si evidenzia quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link

<https://registro.sportesalute.eu/#/help/regolamentoenorme>

## PRECISAZIONE ISTANZA DI FUSIONE

A seguito di alcune segnalazioni pervenute in merito alla mancanza della funzione "fusione" nelle operazioni a disposizione delle Società sul portale Anagrafe Federale, si rammenta l'iter per il caricamento di una fusione sul portale stesso:

1. le fusioni saranno consentite attraverso la procedura di **registrazione di una nuova utenza** (tasto "registrati qui" nella schermata di accesso al portale). Una volta registrato, il Rappresentante Legale troverà in alto a destra il tasto blu "nuova pratica", e all'interno troverà "fusione".

Se viene negata dal sistema la possibilità di registrarsi perché potrebbe verificarsi un riconoscimento di dati già esistenti, dovrà essere inviata una e-mail di segnalazione all'indirizzo [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it) con i dati del soggetto che si sta registrando (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail) e la descrizione dell'operazione che si tenta di svolgere:

*"Sono il Rappresentante Legale della Società ASD ESEMPIO, matricola federale n° 123456, e devo presentare una domanda di fusione - o fusione per incorporazione - sul portale FIGC Anagrafe. Il sistema non mi permette di effettuare la nuova registrazione perché sono il Rappresentante Legale della citata Società già affiliata, che sarà oggetto della fusione. Si chiede di sbloccare con cortese urgenza la registrazione della nuova utenza".*

## **3.2.8. COMUNICAZIONE UFFICIO TESSERAMENTO**

### **PRATICHE DI TESSERAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI DA PORTALE LND DOCUMENTI RICHIESTI**

Poiché l'istruzione delle pratiche di tesseramento di giovani e giovani dilettanti sul Portale LND è in fase di implementazione, si ritiene opportuno ricordare i documenti che le Società dovranno caricare sul Portale LND per le seguenti pratiche di tesseramento:

- **Calciatori/calciatrici "giovani" e "giovani dilettanti" Italiani/e e Stranieri/e ex D. Lgs. 36/2021 o che hanno beneficiato di "Ius Soli":**
  - Modulo di tesseramento;
  - Dichiarazione tesserato/mai tesserato all'estero (solo sopra i 10 anni di età);
  - Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto di lavoro sportivo (ammesso dal compimento del 16° anno di età in poi);
  - Documento di identità del calciatore;

- Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari);
- **Calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani dilettanti” tesserati/e in base al Regolamento FIFA:**
  - Modulo di tesseramento;
  - Dichiarazione tesserato/mai tesserato all'estero (solo sopra i 10 anni di età);
  - Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto di lavoro sportivo (ammesso dal compimento del 16° anno di età in poi);
  - Documento di identità del calciatore;
  - Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari);
  - Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale;
- **Per i/le calciatori/calciatrici tesserati/e nella s.s. 2024/2025 a norma degli artt. 40, comma 3 e 40, comma 3 bis, NOIF:**
  - Si rimanda all'applicazione delle citate disposizioni federali.

## **CENSIMENTO CONTATTI CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI**

Si rende noto che sul Portale Società LND e sul nuovo Portale Servizi LND, dal 3 luglio 2025 sarà attiva la nuova funzione per il censimento dei dati di contatto dei tesserati (indirizzo e-mail e numero di telefono).

Il censimento dell'indirizzo e-mail consentirà anche di ottemperare all'invio telematico del contratto di lavoro sportivo come previsto dall'art. 3, punto 3.1, dell'Accordo Collettivo, a supporto dell'obbligo in capo alle Società.

Si ricorda che, al momento, **è obbligatorio censire l'indirizzo e-mail solo in caso di tesseramento con contratto di lavoro sportivo**, mentre **per tutti gli altri è facoltativo**, ma comunque consigliato.

In allegato si pubblica una dettagliata guida operativa realizzata dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND.

[GUIDA LND - CENSIMENTO CONTATTI CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI](#)

### **3.2.9. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO**

#### **CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA**

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

**B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1**  
**CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169**

### 3.2.10. COMUNICAZIONE UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI

Si rende noto che è attiva la nuova sezione inerente agli impianti sportivi.

Ogni richiesta di prima omologazione, rinnovo, sopralluogo dovrà essere effettuata cliccando sul banner sotto riportato, presente sulla homepage nel sito [toscana.lnd.it](http://toscana.lnd.it)



### 3.2.11. PRENOTAZIONI TELEFONICHE

Nell'ottica della politica di servizi a favore di tutte le società affiliate, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali informano che da **lunedì 23 giugno** è attivo il nuovo servizio "prenotazioni telefoniche", che offre l'opportunità di avere informazioni in base alla propria disponibilità temporale.

Questo programma consente di prenotare un appuntamento scegliendo in autonomia l'**ufficio** (amministrazione, impianti sportivi, segreteria, tesseramento), il **giorno** e l'**ora** che si preferisce.

**Una volta registrata la richiesta, l'utente verrà contattato direttamente dall'ufficio prescelto senza attesa.**

Cerchi l'ufficio che vuoi, vedi in tempo reale le disponibilità, scegli la data che ti è più comoda e l'appuntamento è prenotato. Da computer o smartphone, il **servizio di prenotazione online** permette di prenotare un appuntamento telefonico con l'ufficio prescelto, verificandone in tempo reale la disponibilità ed **eliminando il tempo dell'attesa telefonica**.

Si invitano le Società ad usufruire di questo nuovo servizio per pianificare appuntamenti telefonici per problematiche più articolate e complesse.

Resta chiaramente possibile contattare gli uffici in modalità "accesso diretto" ovvero senza prenotazione.

**MODALITÀ PER LA PRENOTAZIONE ON LINE**

*collegarsi al seguente modulo* → [Prenotazioni telefoniche C.R. TOSCANA](#)

## 4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### 4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE

Si riportano i link attraverso i quali dovrà essere utilizzata la sottosegnata **modulistica On Line** a disposizione delle società:

- ⇒ Amichevole
- ⇒ Modulo Camp/Centro Estivo
- ⇒ Modulo organizzazione Open Day
- ⇒ Modulo richiesta deroga giovani Calciatori
- ⇒ Modulo richiesta deroga giovani calciatrici
- ⇒ Moduli per richieste svincoli
- ⇒ Raduni e Provini
- ⇒ Richiesta omologazione impianto sportivo
- ⇒ Sistema Qualità Club Giovanili
- ⇒ Tornei

### SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI

*(estratto dal C.U. 19 del 30/06/2025 SGS Nazionale)*

#### CLUB GIOVANILI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei **"Club Giovanili di 3° Livello"** per la stagione sportiva 2024/2025, e degli ulteriori approfondimenti, in allegato al presente comunicato si pubblica l'aggiornamento delle risultanze del percorso che ne hanno determinato l'esito.

In particolare, in allegato viene pubblicato l'elenco delle Società riconosciute come **"Club Giovanili di 3° Livello"** per la stagione sportiva 2024/2025.

#### UTILIZZO DEL LOGO "CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO"

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l'utilizzo del marchio "CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO" alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

**TOSCANA**

**PISA**

1. GS BELLARIA CAPPUCINI ASD
2. ASD SAN GIULIANO FC

## **5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE**

## 6. RISULTATI GARE

Nessuna comunicazione.

## 7. GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

#### DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

Il Tribunale Federale così composto:

<b>Avv. Raffaello</b>	<b>Niccolai</b>	Presidente
<b>Avv. Gabriele</b>	<b>Lenzi</b>	Vice Presidente
<b>Avv. Alessandro</b>	<b>Brogi</b>	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sigg. Coli Renzo e Leonardo Del Grosso** si è riunito il giorno **27 giugno 2025 alle ore 16.00** assumendo le seguenti decisioni

#### 23/P - Stagione Sportiva 2024/2025

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il seguente soggetto:

**Gabriele Giubbolini**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Santa Maria A.S.D., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. Santa Maria a Monte, all'incontro A.S. Santa Maria a Monte - San Prospero Navacchio del 6.6.2024, valevole per la semifinale del Torneo "Il Romito Cup", senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società Pol. Santa Maria A.S.D., utilizzando il nome del calciatore sig. G.B., tesserato per la società A.S. Santa Maria a Monte, il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 9.

Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l'udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 27 giugno 2027 per cui constata la presenza di:

- Sigg.ri Luca Giubbolini e Romina Grossi nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore sig. Gabriele Giubbolini, nonché questi di persona;
- Il Sostituto Procuratore Avv. Debora Bandoni rappresenta la Procura federale.

Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento.

La rappresentante della Procura afferma come la violazione regolamentare del calciatore risulta documentalmente provata e chiede infliggersi la squalifica per tre giornate da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025\26.

Prendono la parola i genitori del calciatore, i quali illustrano il percorso sportivo del figlio e del fratello gemello, segnati da alcune vicissitudini in ordine al tesseramento dei due ragazzi che hanno portato ad equivoci e malintesi alimentati dal comportamento del direttore sportivo ed una dirigente della società Santa Maria a Monte che avrebbero minimizzato al ragazzo la sua partecipazione al torneo così inducendolo all' errore di prestarsi alla sostituzione di persona peraltro denunciata dagli stessi genitori.

A tal proposito chiedono venga usata la massima clemenza nei confronti del ragazzo.

Il Tribunale esaminando il deferimento non può che rilevare la violazione palese regolamentare.

Del resto nemmeno il calciatore ed i suoi genitori negano la circostanza seppur invocando tutte le attenuanti del caso, ovvero la giovane età e l'affidamento ai dirigenti della società che con le loro rassicurazioni hanno indotto il calciatore alla violazione.

In un tale contesto si può convenire sul fatto che una sanzione vada inflitta, ma che la stessa possa essere quasi simbolica, con l'auspicio che il ragazzo abbia compreso la non conformità del suo comportamento e che, nel prosieguo della sua attività sportiva, non abbia a ripetersi. Si ritiene pertanto che una giornata di squalifica possa essere sufficiente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge al calciatore Gabriele Giubbolini una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025\26.

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario  
Renzo Coli

Il Presidente Relatore ed Estensore  
Avv. Raffaello Niccolai

## **8. ERRATA CORRIGE**

Nessuna comunicazione.

## **9. ALLEGATI**

Nessuna comunicazione.

## 10. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

---

**PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL'ALBO  
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA IL 09/07/2025**

---

Segretario  
Marco Perini

Delegato  
Franco Marini